



CITTÀ DI MESSINA

ORDINANZA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n° 72 del 08/04/2026

Oggetto: **ORDINANZA DI DIVIETO DI BALNEAZIONE STAGIONE 2026**

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il decreto D.D.G. n.388/2026 del 23.03.2026, della *Regione Siciliana Assessorato della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico*, contenente le disposizioni relative alla stagione balneare per l'anno 2026, pubblicato il 03 aprile 2026 sulla G.U. della Regione Sicilia parte I n°16 , che riporta all'art.1: “La stagione balneare per il corrente anno ha inizio il 1 maggio e ha termine il 31 ottobre ” e la classificazione ai fini della balneazione del mare e delle coste della Regione, indicati negli allegati 1, 2 e 3- Messina , del *Dipartimento Di Prevenzione Per La Salute Laboratorio Di Sanità Pubblica*, dell'ASP Messina .

CONSIDERATO che l'allegato 5 – MESSINA del *Dipartimento Di Prevenzione Per La Salute Laboratorio Di Sanità Pubblica*, dell'ASP Messina ” incluso al decreto D.D.G. n.388/2026 del 23.03.2026, succitato, della *Regione Siciliana Assessorato della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico*, individua 41.090 km di costa del Comune di Messina adibiti alla balneazione “Tratti di mare e di costa adibiti alla balneazione - ;

VISTO “l'allegato n.7 - Revisione dei punti di campionamento – Punti studio” del Comune di Messina, dello stesso *Dipartimento Di Prevenzione Per La Salute Laboratorio Di Sanità Pubblica*, dell'ASP Messina;

RITENUTO necessario, per la tutela igienico sanitaria dei bagnanti e della salute pubblica, vietare la balneazione in alcuni tratti:

“Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per inquinamento, allegato 1- MESSINA;

“ Tratti di mare e di costa non adibiti alla balneazione per altri motivi, allegato 2- MESSINA

“ Tratti di mare e di coste interessati da immissioni”, allegato 3- MESSINA;

VISTO il D.P.R. 470 dell'8/06/82 “attuazione direttive CEE n° 76/160 relativo alla qualità delle acque di balneazione così come modificato con l'articolo 18 della Legge n ° 422 del 29/12/2000;

VISTO il D.M. sanità 29 Gennaio 1992, comma “a” e comma “d”;

VISTO l' art.54 del D.Lgs.267/00;

ORDINA

il divieto di balneazione nei tratti di mare e di costa del territorio comunale, secondo i prospetti allegati : 1 - MESSINA; 2 - MESSINA e allegato 3 - MESSINA, al D.D.G. n. 388/2026 del 23.03.2026, della *Regione Siciliana Assessorato della Salute Dipartimento Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico*, che formano parte integrante del presente provvedimento.

DISPONE

Il Corpo di Polizia Municipale, unitamente agli altri gli organi indicati dalla legge, sono incaricati della vigilanza per l'ottemperanza della presente ordinanza e per comminare le previste sanzioni ai trasgressori.

L'Ufficio Stampa del Comune è incaricato di dare al presente provvedimento, la più ampia pubblicità a mezzo dei canali cittadini d'informazione.

Il Dipartimento Servizi Ambientali è incaricato della collocazione dei cartelli metallici in numero adeguato e reciprocamente visibili, indicanti il divieto in oggetto, e comunque alla fine delle strade di accesso pedonali e/o carrabili ai tratti di mare interessati. Dovranno quindi essere rimossi quei cartelli precedentemente collocati ed indicanti il divieto di balneazione in zone non comprese nei divieti della presente ordinanza.

TRASMETTERE il presente provvedimento:

- all'Ufficio Stampa del Comune
- al Ministero della Salute
- al Ministero della Transazione Ecologica
- al Dipartimento Regionale A.S.O.E.
- all'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
- all'ARPA Struttura Territoriale di Messina
- all' ASPME Dipartimento di Prevenzione per la Salute
- al Laboratorio di Sanità Pubblica Area dell'ASPME
- alla Capitaneria di Porto di Messina
- all'Ufficio Territoriale del Governo
- ai Presidenti delle Circoscrizioni perché sia esposta nella sede civica degli stessi
- al Corpo di Polizia Municipale

Nei confronti di coloro che non ottempereranno alla presente ordinanza si procederà con la denuncia alla Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art.650 C.P.

A norma dell'art.3, comma 4 della legge 7 agosto 1990 n.241, avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al T.A.R. Sicilia entro 60 gg. dalla pubblicazione o proporre, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione Sicilia entro 120 gg. dalla pubblicazione.

Il Commissario Straordinario
PIERO MATTEI / ArubaPEC S.p.A.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del DLgs 7 marzo 2005 n. 82
Codice dell'Amministrazione Digitale e ss.mm.ii., il quale sostituisce il documento e la firma autografa